



REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza delle Sezioni riunite del 15 dicembre 2015

NUMERO AFFARE 00065/2015

OGGETTO:

Ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, con istanza di sospensione cautelare, proposto da Argenti Emanuela e Castellano Cinzia, contro l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro – Ufficio per la solidarietà alle **vittime** della **mafia** e della criminalità organizzata, avverso la comunicazione del 14/04/2014 n. 15070 di diniego di attribuzione dei benefici di cui all'art. 4 l.r. 20/99 **vittime** della **mafia**.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 513/245.14.8 del 12/01/2015 con la quale il Presidenza della regione siciliana - ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Silvia La Guardia;

Premesso:

Con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Ufficio per la solidarietà alle **vittime** della **mafia** e della criminalità organizzata in data 2 luglio 2014, le signore Argenti Emanuela e Castellano Cinzia, hanno proposto ricorso straordinario, nella qualità, rispettivamente, di figlia e di convivente more uxorio di Argenti Emanuele, per l'annullamento della comunicazione di data 14 aprile 2014 n. 15070 a firma del Dirigente del Servizio 8° del predetto ufficio regionale, di notifica del D.D.G. n. 834 del 14 aprile 2014 di diniego di attribuzione del beneficio dell'assunzione previsto dall'art. 4 della l. r. n.20/1999 chiesto dalle ricorrenti.

Le ricorrenti lamentano, in sintesi, difetto di motivazione ed errata valutazione dei presupposti, sostenendo che non emerge dall'istruttoria alcun elemento tale da determinare la preclusione all'accesso al beneficio richiesto, emergendo piuttosto che Argenti Emanuele fu vittima innocente della **mafia**.

L'amministrazione ha trasmesso, con nota del 25luglio 2014 n. 29073, la documentazione inerente al ricorso.

Considerato:

In via del tutto preliminare va rilevata l'inammissibilità del ricorso, inerente a controversia non devoluta al giudice amministrativo, ma al giudice ordinario.

In punto di ammissibilità del ricorso straordinario in un ambito, quale quello su cui verte il caso in esame, devoluto alla giurisdizione ordinaria, questo Consiglio ha già affermato, con richiamo al parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato 22 febbraio 2011, n. 4520/10, che il rimedio del ricorso straordinario resta comunque ammissibile anche in riferimento agli atti, soggettivamente amministrativi, resi in materia di diritti soggettivi, alla necessaria condizione che il gravame sia stato introdotto prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ossia entro il 15 settembre 2010, diversamente ostandovi la contraria previsione, vigente successivamente a tale data, dell'art. 7, comma 8, c.p.a. (cfr. ss.rr. 18 giugno 2013, n.

1447/12 e 25 settembre 2012, n. 387/12). Il presente ricorso è stato proposto nel luglio 2014.

Per la qualificazione come diritto soggettivo della situazione giuridica connessa alla concessione di benefici economici previsti a favore delle **vittime** della **mafia**, si richiama Cass. SS.UU. 18.12.2007, n. 26667 e 29.8.2008, n. 21927 e Cons. Stato, VI, 15.7.2010, n. 4568 e 18.9.2009, n. 5818.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, salvo restando quanto previsto dall'art. 11 c.p.a..

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, salvo restando quanto previsto dall'art. 11 c.p.a..

L'ESTENSORE
Silvia La Guardia

IL PRESIDENTE
Claudio Zucchelli